



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 60/14

Lussemburgo, 10 aprile 2014

Sentenze nelle cause riunite C-231/11 P, C-232/11 P e C-233/11 P, Commissione/Siemens Österreich e a., Siemens Transmission & Distribution/Commissione e Siemens Transmission & Distribution e Nuova Magrini Galileo/Commissione, nonché nelle cause riunite C-247/11 P e C-253/11 P, Areva/Commissione e Alstom e a./Commissione

Stampa e Informazione

La Corte accoglie in parte le impugnazioni delle cause sull'intesa delle apparecchiature di comando con isolamento in gas

La Corte ristabilisce l'ammenda inizialmente fissata dalla Commissione per la Schneider, la SEHV e la Magrini, mentre modifica la ripartizione delle ammende inflitte in solido alla Areva T&D SA e alle società succedutesi al suo controllo

Con decisione del 24 gennaio 2007¹ la Commissione ha inflitto ammende di un importo totale di EUR 750, 71 milioni a venti società per la loro partecipazione a un'intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas. Con una serie di sentenze del 3 marzo 2011 il Tribunale ha parzialmente annullato detta decisione². Esso ha, infatti, deciso di ridurre la maggiorazione dell'importo di base delle ammende per le società del gruppo Areva e per la Alstom (le **cause «Areva»**), talché la Alstom è stata condannata a un'ammenda di EUR 48, 19 milioni da pagare in solido con la Areva T&D SA (con la precisazione che 20, 4 milioni di euro dell'importo dovuto dalla Areva T&D SA dovevano essere pagati in solido con la Areva T&D AG, la Areva e la Areva T&D Holding SA)³. Nella sentenza relativa alle società Siemens Transmission & Distribution Ltd («Reyrolle»), Siemens Transmission & Distribution SA («SEHV») e Nuova Magrini Galileo SpA («Magrini») (le **cause «Siemens»**)⁴ il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione relativamente al calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla SEHV e alla Magrini in solido con la Schneider (il Tribunale ha portato l'ammenda da 4, 5 a 8, 1 milioni di euro), mentre la Reyrolle è infine stata condannata a pagare, da sola o in solido, un'ammenda di EUR 22, 05 milioni.

Nelle cause Siemens sono pervenute alla Corte di giustizia tre impugnazioni delle quali, la prima, proposta dalla Commissione, la seconda, dalla Reyrolle e, la terza, dalla SEHV con la Magrini. Quanto alla Areva e al gruppo Alstom, ciascuno ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte.

Nella sentenza odierna concernente le **cause Siemens** la Corte respinge l'impugnazione della Reyrolle, mentre accoglie in parte quelle della Commissione e della SHV con la Magrini. Con riferimento all'**impugnazione della Commissione**, la Corte rammenta che, sebbene la Commissione abbia la facoltà di condannare in solido a un'ammenda più persone giuridiche che appartengano a una sola ed unica impresa responsabile dell'infrazione, le regole del diritto della concorrenza dell'Unione e i principi del diritto dell'Unione in materia di responsabilità personale e di personalità delle pene e delle sanzioni (compresa la questione della solidarietà) riguardano soltanto l'impresa in quanto tale e non le persone fisiche o giuridiche che ne fanno parte. Ne consegue che la Commissione non può, oltre alla determinazione della relazione esterna di

¹ Decisione C (2006) 6762 definitivo, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas).

² Avverso la sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens/Commissione ([T-110/07](#)), ha peraltro proposto ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte la Siemens AG, mentre la Mitsubishi Electric Corp. e la Toshiba Corp. hanno impugnato le sentenze del 12 luglio 2011, Mitsubishi Electric/Commissione ([T-133/07](#)) e Toshiba/Commissione ([T-113/07](#)). La Corte ha statuito su tali tre impugnazioni con sentenza del 19 dicembre 2013 ([C-239/11 P](#), [C-489/11 P](#) e [C-498/11 P](#); v. comunicato stampa n. [161/13](#)).

³ Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Areva e a./Commissione ([T-117/07](#) e [T-121/07](#)). V. anche comunicato stampa n. [15/11](#).

⁴ Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens Österreich e a./Commissione (da [T-122/07](#) a [T-124/07](#)). V. anche comunicato stampa n. 15/11.

solidarietà, stabilire le quote dei condebitori solidali nei loro rapporti interni. Compete, al contrario, ai giudici nazionali determinare tali quote, nel rispetto del diritto dell'Unione, dando applicazione al rispettivo diritto nazionale. Il Tribunale è dunque incorso in un errore di diritto statuendo che la determinazione delle quote spettava esclusivamente alla Commissione e fissando esso stesso, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, le quote delle società nei loro rapporti interni. La Corte decide pertanto di annullare tali punti della sentenza (83 nonché 3 del dispositivo), senza peraltro modificare l'importo delle ammende in quanto tale.

Riguardo all'**impugnazione della SEHV e della Magrini**, la Corte rileva che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha riformato l'ammenda dovuta in solido dalla SEHV, dalla Magrini e dalla Schneider portandola da 4,5 a 8,1 milioni di euro. La Schneider non ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, cosicché la decisione della Commissione è divenuta definitiva nei suoi confronti. Riformando l'ammenda dovuta in solido dalla SEHV, dalla Magrini e dalla Schneider, il Tribunale ha travalicato le sue funzioni, giacché tale riforma può rivelarsi svantaggiosa per la SEHV e per la Magrini tanto sul piano esterno quanto sul piano interno della solidarietà. Viene pertanto ristabilito l'importo iniziale dell'ammenda inflitta in solido a tali tre società dalla Commissione (pari a EUR 4,5 milioni).

Quanto alle **cause Areva**, la Corte accoglie in parte le impugnazioni della Areva e della Alstom. Essa considera che la definizione di solidarietà seguita dalla Commissione e confermata dal Tribunale integra una violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni, poiché sia la Commissione sia il Tribunale hanno imposto una solidarietà di fatto fra la Areva e la Alstom e infranto, così, le regole in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende. Lo strumento della solidarietà non può essere utilizzato in maniera da far sopportare il rischio d'insolvenza di una società a un'altra società se queste non hanno mai fatto parte della stessa impresa. Quando intende condannare in solido una controllata (Areva T&D SA) che ha commesso un'infrazione con ciascuna delle controllanti con le quali questa abbia formato di volta in volta un'impresa distinta nel corso del periodo dell'infrazione (prima l'Alstom, poi il gruppo Areva), la Commissione deve fissare separatamente, per ognuna delle imprese di cui trattasi (Areva T&D SA e Alstom, da un lato, e Areva T&D SA e Areva, dall'altro), l'importo dell'ammenda da pagarsi in solido da parte delle società che la costituiscono, in funzione della gravità dell'infrazione individualmente contestata a ciascuna impresa e della sua durata. La Corte sottolinea, inoltre, che il totale degli importi ai quali le società succedutesi al controllo sono condannate non può eccedere l'importo al quale è condannata la controllata, della qual cosa né la Commissione né il Tribunale hanno tenuto conto.

La Corte decide, di conseguenza, di determinare gli importi delle ammende secondo un metodo che, a differenza di quello applicato dalla Commissione e dal Tribunale, rispetta le regole della solidarietà e infligge un'ammenda di EUR 27, 79 milioni alla Alstom in solido con la Areva T&D SA⁵ e un'ammenda di EUR 20, 4 milioni alla Areva, alla Areva T&D Holding⁶ e alla Areva T&D AG⁷ in solido con la Areva T&D SA.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze (cause riunite [C-231/11 P a C-233/11 P](#) e cause riunite [C-247/11 P e C-253/11 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

⁵ Ora, Alstom Grid SAS.

⁶ Ora, T&D Holding.

⁷ Ora, Alstom Grid AG.